

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Repertorio n.

**CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA – Art. 4, L.R. 31/12/2012,
n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico
generale**

---ooOoo---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila.....(20...), il giorno (....) del mese di, in Santa Lucia di Piave presso la sede Municipale in Piazza XXVIII Ottobre 1918 n. 1, avanti a me Dott. Giuseppe MUNARI, nato a Pieve di Soligo il 13 novembre 1952, Segretario Comunale del Comune di Santa Lucia di Piave, autorizzato per legge e a norma dell'art.45 dello Statuto Comunale e delle funzioni conferitemi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, sono personalmente comparsi i signori:

DAL BO Arch. Sara, nata a Vittorio Veneto (TV) il 22 luglio 1969, Responsabile del 5° Servizio, domiciliato presso la sede del "COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE", codice fiscale 82002770269, la quale interviene, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto ed interesse dell'Ente stesso, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, di seguito denominata "Comune";

e

il sig. MAGRIS ANDREA, Legale Rappresentante della ditta MAGRIS s.r.l. con sede a Santa Lucia di Piave (TV), via Vanizza n. 10, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, avente numero di iscrizione e codice fiscale 02282740261, in seguito denominato nel presente atto "Ditta";;

PREMESSO CHE

- la Ditta di cui sopra, ha presentato tramite portale UNIPASS – Sportello SUAP - codice pratica n. 02282740261-21032017-0950 in data 21/03/2017 ai nn.° 3085-3086-3087-3088-3090-3091 di protocollo generale, e successive integrazioni istanza inerente l'Ampliamento del complesso

MAGRIS S.R.L.
S. Lucia di Piave (TV)



produttivo in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 ss.mm. e ii. e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 ss.mm.ii., nei terreni di loro proprietà, siti in Comune di Santa Lucia di Piave, della superficie complessiva di mq. 20.030,00 e catastalmente censiti come segue:

CATASTO FABBRICATI - COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Sezione B, Foglio 2,

Mappale 127 sub. 9, via Vanizza n.10, piano T-1,categoria D/1, rendita catastale Euro 6.786,00

Mappale 127 sub. 7 e 8, via Vanizza n.10, piano T-1,categoria D/1, rendita catastale Euro 16.697,00

CATASTO TERRENI - COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Foglio 16, mapp. 1122, prato cl. 3, are 04 e ca. 70, R.D Euro 1,09, R.A. Euro 0,61

Foglio 16, mapp. 1240, semin arbor cl. 5, are 02 e ca. 64, R.D Euro 1,02, R.A. Euro 0,61

Foglio 16, mapp. 1243, semin arbor cl. 3, are 78 e ca. 00, R.D Euro 48,10, R.A. Euro 16,18

CONSIDERATO CHE

- la Ditta ha richiesto l'intervento in quanto ha riscontrato un costante incremento delle vendite che avvengono soprattutto all'estero. Questi risultati sono stati ottenuti con l'impiego di notevoli investimenti in automazione delle lavorazioni e, nel contempo, in tecnologia nei controlli e collaudi che sono d'obbligo per ottenere e mantenere i marchi di qualificazione ma soprattutto per garantire la qualità e costanza del prodotto. Attualmente il P.R.G. non consente alcun ampliamento degli edifici nonostante la notevole superficie dell'area in proprietà;
- la Ditta ha l'esigenza di ampliare gli edifici per potere incrementare le lavorazioni ad evasione degli ordini che ora non possono essere acquisiti;
- l'amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta della ditta di mantenere e, se possibile, incrementare la propria realtà produttiva in loco, con possibili nuove assunzioni, ritenendo che l'intervento richiesto sia meritevole di attenzione e, perciò, di essere portato a compimento;
- a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento e della Conferenza dei Servizi, determinazione del, il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

MAGHIS S.R.L.
S. Lucia di Piave (TV)



Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti presentata dalla Ditta tramite portale UNIPASS – Sportello SUAP - codice pratica n. 02282740261-21032017-0950:

- ...elenco elaborati...

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

La Ditta dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto ha determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione come segue:

- a) Superficie area in viabilità – porzione di via Vecellio - mq. 568,00
- b) Superficie a verde - mq. 2.720,00
- c) Superficie a parcheggi - mq. 1.120,00

Art. 4 - CESSIONE AREE PER STANDARD

La Ditta si impegna e si obbliga, con la sottoscrizione del presente, a cedere al Comune — che fin da ora accetta — a titolo gratuito le aree di cui alla lettera a) dell'art. 3, pari a mq. 568,00 salvo più esatta misurazione da effettuarsi in sede di frazionamento.

Le aree sopra descritte s'intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni pregiudiziali, da affitti, da occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli d'ogni specie.

L'atto di cessione delle predette aree ed opere dovrà essere stipulato, con atto notarile o ai rogiti del segretario comunale, con spese a carico della Ditta, entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5 - OPERE DI MITIGAZIONE

La ditta si impegna a realizzare e a mantenere le opere di mitigazione così come meglio descritte nella tav. 13 allegata al progetto. La gestione della vegetazione dovrà attenersi possibilmente ai criteri di libera evoluzione naturale limitando gli interventi che ne modifichino il dinamismo a quelli di mera manutenzione.

Art. 6 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE


MAGNIS S.R.L.
S. Lucia di Piave (TV)

La ditta si impegna a versare al Comune all'atto del rilascio del Permesso di Costruire il contributo di costruzione determinato sulla base delle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del Permesso stesso.

Art. 7 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI COSTRUZIONE

In applicazione della Deliberazione Consigliare n. 38 del 05/12/2016 è dovuto il pagamento del contributo straordinario di costruzione ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d ter del D.P.R. 380/2001, da corrispondere con le modalità previste della precitata delibera consiliare, determinato in € 144.341,00 (Euro centoquarantaquattromilatrecentoquarantuno/00).

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

La ditta si impegna, a proprie cura e spese, ad attuare il progetto. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del Permesso di Costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimati entro tre anni dall'inizio lavori, fatte salve eventuali richieste di proroga ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 della Legge Regionale n. 55/2012, i lavori dovranno iniziare entro 16 mesi, salvo eventuale proroga, dalla pubblicazione dell'atto di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Ad ultimazione delle opere il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione scritta al Comune e trasmetterà la dichiarazione di conformità ai progetti approvati, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità prevista dall'art. 24 del D.P.R.380/2001.

Alla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità dovranno essere già adempiuti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 10 - GARANZIA

Per il pagamento dei contributi di cui ai precedenti artt. 6 e 7 si applicano le modalità e le disposizioni rispettivamente della Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 21/11/2016 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/12/2016.

A garanzia della puntuale esecuzione degli impegni assunti con il precedente art.4, la ditta costituisce a favore del comune polizza fidejussoria per l'importo di €10.000,00 (Euro diecimila/00) pari al valore stimato forfaitariamente per l'espletamento degli adempimenti per l'acquisizione dell'area stessa. Tale polizza fidejussoria verrà svincolata ad avvenuta cessione delle aree di cui al precedente art. 4.

Art.11 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA



MAGRIS S.P.A.
S. Lucia di Piave 032

La ditta si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva. In caso di inosservanza di tale obbligo, la ditta è tenuta al pagamento a titolo di penale di una somma pari al 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio. I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della ditta.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all' art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28/01/1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 14 - DECADENZA DELLA VARIANTE

Ai sensi dell'art. 4 comma 7 della Legge Regionale n. 55/2012 la variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del Consiglio Comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Del presente atto io Notaio o Segretario Comunale ufficiale rogante ho dato lettura ai

MAGRIS S.R.L.
S. Lucia di Piave (TV)



comparenti.

Scritto da persona di mia fiducia, l'atto consta di ___ fogli, scritti per ___ pagine e parte della ___ oltre alle sottoscrizioni e viene approvato dai comparenti che a conferma lo sottoscrivono con me Notaio o Segretario Comunale.

Per il Comune

Per la Ditta

MASBIS S.R.L.
S. Lucia di Piave (TV)


Notaio o Segretario Comunale